

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1682)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1961

Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Alla bandiera ed a reparti del Corpo della guardia di finanza furono concesse, per fatti d'arme delle guerre 1915-1918 e 1940-1945, 1 medaglia d'oro, 4 medaglie d'argento e 6 medaglie di bronzo.

Per tutte le ricompense fu richiesto nel tempo la liquidazione del relativo assegno.

Con il regio decreto 4 novembre 1932, numero 1423, è stato disposto che l'assegno, annesso alle decorazioni concesse come ricompense collettive, venga devoluto alla cassa dell'ente che amministra il reparto decorato per essere erogato in premio a militari di truppa.

Con il regio decreto 27 gennaio 1937 la guardia di finanza venne insignita della Croce di Cavaliere dell'Ordine militare d'Italia e con lo stesso provvedimento fu disposta la corresponsione, in perpetuo, dell'assegno annesso al Comando generale del Corpo per la erogazione del relativo importo a militari di bassa forza dipendenti.

La legge 24 dicembre 1951, n. 1674, che ha riordinato la materia, nell'intento di colmare la lacuna della legge preesistente relativamente ai reparti decorati e successivamente disciolti e di dare un contributo alla assistenza degli organi dei militari deco-

rati al valor militare, ha disposto che le pensioni e gli assegni annessi, rispettivamente, alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare, concesse collettivamente, siano devoluti all'assistenza degli orfani.

Nella legge n. 1674 non sono stati compresi gli orfani dei militari della guardia di finanza, limitando l'articolo 1 del provvedimento l'estensione ai figli di appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica.

Si ritiene pertanto opportuno disciplinare la materia anche nei confronti del Corpo, in modo da devolvere l'importo complessivo annuale di lire 155.000, derivante dalle pensioni e dagli assegni in oggetto, in maniera analoga.

Analoghe considerazioni valgono per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, fregiate, attualmente, di due medaglie di bronzo al valor militare, per un importo complessivo annuo lordo di lire 10.000.

L'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, numero 1530, e il Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e successive modificazioni, per le particolari finalità cui sono preposti, dovrebbero essere gli assegnatari.

Ai tal fine è inteso il presente disegno di legge.

Il provvedimento, che comprende un unico articolo, non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato; la spesa relativa graverà, per il corrente esercizio, sul capitolo 70 del bilancio del Ministero delle finanze, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi; e sul capitolo 57 del bilancio del Ministero dell'interno e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le pensioni e gli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive a reparti, disciolti o tuttora esistenti, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono devoluti, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e successive modificazioni.